



# STATUTO

Roma 2007



**UNIONE REGIONALE  
DELLE C.C.I.A.A. DEL LAZIO**

# **STATUTO**

**(approvato con deliberazione del  
Consiglio generale il 9 luglio 2007)**



## INDICE

	Pag.
Articolo 1 <b>COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE</b>	» 7
Articolo 2 <b>COMPITI E FUNZIONI</b>	» 7
Articolo 3 <b>RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO</b>	» 9
Articolo 4 <b>ORGANI</b>	» 10
Articolo 5 <b>CONSIGLIO GENERALE</b>	» 10
Articolo 6 <b>COMPETENZE CONSILIARI</b>	» 10
Articolo 7 <b>PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE</b>	» 11
Articolo 8 <b>COMITATO DIRETTIVO</b>	» 12
Articolo 9 <b>COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO</b>	» 12
Articolo 10 <b>PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO</b>	» 13
Articolo 11 <b>PRESIDENTE</b>	» 13
Articolo 12 <b>VICE PRESIDENTE</b>	» 14
Articolo 13 <b>COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI E SEGRETARIO GENERALE</b>	» 14
Articolo 14 <b>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>	» 14

Articolo 15 <b>DIRETTORE GENERALE</b>	» 15
Articolo 16 <b>PERSONALE</b>	» 16
Articolo 17 <b>DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ</b>	» 16
Articolo 18 <b>CONSULTE SETTORIALI REGIONALI</b>	» 17
Articolo 19 <b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>	» 18
Articolo 20 <b>SCIoglimento O RECESSO</b>	» 19
Articolo 21 <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	» 19

**Art. 1**  
*(Costituzione, sede e denominazione)*

1. Fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della regione Lazio è costituita, ai sensi dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 36 del Codice Civile, l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio (di seguito Unione regionale).
2. L'Unione regionale ha sede in Roma e può costituire uffici distaccati nella regione.
3. L'Unione regionale può anche assumere la denominazione di "Unioncamere Lazio".
4. Le Camere di Commercio del Lazio, l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale del Lazio.
5. Possono altresì presentare domanda di adesione all'Unione regionale gli enti di autonomia funzionale e locali della regione Lazio ed in particolare le Università, le Province ed i Comuni ricadenti nel territorio della regione. Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio generale.

**Art. 2**  
*(Compiti e funzioni)*

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. L'Unione regionale:
  - (a) cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio associate e degli enti, società, consorzi e organismi da loro costituiti, nei confronti dell'Ente Regione e delle istituzioni presenti nell'ambito regionale, per la trattazione e la definizione di materie ed iniziative di interesse comune. L'Unione regionale può anche intervenire presso le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri Enti pubblici locali a nome e per conto delle Camere che ne danno esplicito mandato;
  - (b) individua le strategie ed elabora le politiche del sistema camerale regionale;

- (c) promuove, nell'interesse generale del sistema economico regionale, l'elaborazione e la presentazione di proposte di legge regionale e nazionale;
  - (d) sviluppa la propria attività a supporto del sistema regionale delle imprese promuovendo e valorizzando, in Italia ed all'estero, le aree ed i sistemi produttivi del Lazio a rilevanza interprovinciale o regionale;
  - (e) promuove e realizza indagini, rilevazioni, studi e pubblicazioni a mezzo sia dei propri uffici, sia per la collaborazione delle Camere di Commercio, sia avvalendosi di Enti, Istituti, esperti, Commissioni e Gruppi di lavoro. Tale attività può attuarsi anche per richiesta di altri Enti ed organismi, specie quando riguarda aspetti e problemi interessanti la programmazione economica regionale. Gli studi e le ricerche realizzate possono essere divulgate anche attraverso lo svolgimento di un'autonoma attività editoriale;
  - (f) promuove sedi di concertazione per elaborare e proporre gli strumenti generali di governo dell'economia che interessano i settori economici regionali;
  - (g) contribuisce alla diffusione di una cultura economica che favorisca l'azione delle imprese laziali, soprattutto di piccole e medie dimensioni, sui mercati internazionali e la localizzazione di investimenti esteri all'interno del territorio regionale;
  - (h) esercita funzioni di proposta nei confronti delle altre istituzioni, degli organi legislativi, degli organi di governo, delle autorità indipendenti, nell'interesse del sistema camerale del Lazio.
3. Per il raggiungimento di tali scopi, a livello regionale, Unioncamere Lazio:
- partecipa ad accordi di programma;
  - stipula protocolli d'intesa e convenzioni;
  - può costituire e partecipare ad enti, istituzioni, organismi, società e consorzi che operino, in Italia e all'estero, nell'ambito degli scopi istituzionali e promozionali delle Camere di Commercio associate;
  - realizza iniziative per favorire lo sviluppo economico della regione e la sua internazionalizzazione;
  - cura e organizza, in Italia e all'estero, manifestazioni fieristiche, missioni commerciali, congressi, comitati, riunioni per lo studio dei problemi inerenti all'economia regionale, assumendo la rappresentanza collettiva delle Camere della regione;
  - può proporre, sviluppare, coordinare e gestire, in logica di rete, attività e servizi di competenza camerale, come indicato dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, che interessano l'intero territorio regionale o comunque più di una circoscrizione provinciale;

- può essere destinataria dell'attribuzione di funzioni da parte dell'Unione europea, dello Stato, della Regione nonché della Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale regionale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni di categoria e con le rappresentanze dei consumatori e utenti;
  - predispone ogni anno la Relazione generale al Parlamento sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 112 del 1998 e successive modificazioni, da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Lazio ed alle Prefetture del Lazio.
4. L'Unione regionale sostiene l'attività del sistema camerale regionale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete e a tal fine le Camere di Commercio del Lazio comunicano all'Unione regionale ogni atto o provvedimento anche di soggetti terzi, i cui effetti possono coinvolgere le altre Camere e l'intero sistema del Lazio. L'Unione regionale promuove altresì il coinvolgimento e la partecipazione degli amministratori e della dirigenza camerale alle iniziative ed alle attività del sistema regionale.

### Art. 3 *(Rapporti con la Regione Lazio)*

1. Per rendere più efficace l'azione politico-amministrativa del sistema camerale laziale sul piano dello sviluppo economico dell'intero territorio regionale, l'Unione regionale concorda specifici strumenti di consultazione con la Regione Lazio per definire le linee di azione e coordinamento di iniziative comuni nonché la propria partecipazione al processo di programmazione regionale ed alla sua realizzazione.
2. I rapporti con la Regione Lazio saranno definiti con apposite convenzioni e protocolli di intesa firmati dall'Unione regionale in rappresentanza del sistema camerale laziale e potranno anche prevedere accordi di programma, attribuzione di funzioni, deleghe in via diretta o tramite strumenti specifici.
3. Per l'attuazione del comma precedente, saranno definiti con appositi provvedimenti, d'intesa con la Regione, gli opportuni strumenti di rapporto e di coordinamento delle competenze delle Camere di Commercio e dell'Unione regionale con quelle delle provincie e dei comuni al fine di valorizzare la dimensione locale nei processi di sviluppo dell'economia e del territorio.

**Art. 4**  
*(Organi)*

Sono Organi dell'Unione regionale:

- 1) Il Consiglio generale
- 2) Il Comitato direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Comitato dei Segretari Generali
- 5) Il Collegio dei revisori
- 6) Il Collegio dei Probiviri

Gli organi dell'Unione regionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Negli organi collegiali in caso di subentro, la carica cessa allo scadere dell'organo.

**Art. 5**  
*(Consiglio generale)*

1. Il Consiglio generale è composto dai Presidenti e dai membri di Giunta delle singole Camere di Commercio associate.
2. Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
3. Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
4. Il Consiglio generale si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, ovvero qualora sia richiesto da almeno la metà delle Camere associate.
5. Se non diversamente previsto dall'avviso di convocazione, le adunanze sono tenute presso la sede dell'Unione regionale.

**Art. 6**  
*(Competenze Consiliari)*

1. Il Consiglio generale:
  - (a) elegge il Presidente tra coloro che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Presidente di una delle Camere di Commercio associate;
  - (b) nomina il Vicepresidente Vicario secondo quanto stabilito all'art. 12 del presente Statuto;

- (c) approva l'indirizzo generale dell'attività dell'Unione regionale;
  - (d) approva la relazione del Comitato direttivo sull'attività svolta dall'Unione regionale durante ogni esercizio;
  - (e) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro il 31 maggio;
  - (f) approva l'assestamento di bilancio, di norma, entro il 30 settembre;
  - (g) delibera le modificazioni dello Statuto;
  - (h) determina con cadenza quinquennale, in occasione del rinnovo degli organi dell'Unione regionale, la misura dell'aliquota di contribuzione annuale delle Camere di Commercio aderenti;
  - (i) nomina, secondo i criteri previsti dall'art.14 del presente Statuto, i componenti del Collegio dei revisori;
  - (j) nomina il Collegio dei Probiviri.
2. Limitatamente ai casi previsti dagli artt.10 (comma 2) e 9 (comma 2) del presente Statuto il Consiglio generale può deliberare, altresì, su materie ordinariamente attribuite al Comitato direttivo.

## Art. 7

### *(Procedure di funzionamento del Consiglio generale)*

1. Il Consiglio generale è convocato con apposita comunicazione diretta alle Presidenze delle Camere, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. La comunicazione ai singoli membri di Giunta può essere effettuata sia direttamente sia tramite le Presidenze delle Camere che, in questo caso, provvedono a darne tempestivamente comunicazione ai rispettivi membri di Giunta. La comunicazione può essere fatta anche a mezzo fax, posta elettronica o altra via telematica. Nella comunicazione di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'O.d.G.. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata tre giorni prima.
3. Le adunanze del Consiglio generale possono avere luogo anche attraverso la modalità della audiovideoconferenza.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio generale è necessaria, in prima convocazione, la presenza, anche mediante delega, della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo anche nel corso dello stesso giorno, le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata nella stessa lettera della prima convocazione.

5. È ammessa, per i componenti membri di Giunta, la possibilità di delegare il proprio Presidente. Ciascun Presidente non può essere portatore di un numero superiore alle 3 deleghe.
6. Il Consiglio generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nei casi di modifica del presente Statuto il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Art. 8  
*(Comitato direttivo)*

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente dell'Unione regionale, dai Presidenti delle Camere di Commercio associate nonché dal Direttore generale, senza diritto di voto.

Art. 9  
*(Competenze del Comitato direttivo)*

1. Spetta al Comitato direttivo:
  - (a) formulare il programma di attività annuale da sottoporre al Consiglio generale;
  - (b) approvare il progetto di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio generale;
  - (c) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore generale scegliendolo tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 20 della L. 580/1993;
  - (d) istituire consulte settoriali regionali, commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;
  - (e) nominare gli esperti e i rappresentanti dell'Unione regionale in seno a enti o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o prevista;
  - (f) adottare, su proposta del Direttore, i regolamenti per il funzionamento dell'Unione regionale;
  - (g) deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne dell'Unione regionale;
  - (h) assumere, su proposta del Direttore, i provvedimenti disciplinari relativi al personale in conformità al contratto collettivo dei dipendenti del commercio;
  - (i) approvare la pianta organica dell'Unione regionale la cui attuazione viene affidata al Direttore generale;

- (j) adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio generale in occasione dell'assemblamento di bilancio.
- 2. Il Comitato direttivo può delegare, volta per volta, specifiche funzioni e compiti al Presidente o ai Vicepresidenti nonché allo stesso Consiglio generale.
- 3. Nell'ambito delle finalità statutarie il Comitato direttivo delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi o all'autonomia della dirigenza.

#### Art. 10

##### *(Procedure di funzionamento del Comitato direttivo)*

- 1. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente anche a mezzo fax, posta elettronica o altra via telematica. La comunicazione di convocazione, che dovrà contenere l'O.d.G. della seduta, sarà inviata almeno 6 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata 3 giorni prima.
- 2. Le sedute del Comitato direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Nel caso in cui, per tre sedute consecutive non si raggiunga il quorum necessario, le questioni poste all'O.d.G. vengono demandate, per la loro approvazione, al Consiglio generale.
- 3. Le adunanze del Comitato direttivo possono avere luogo anche attraverso la modalità della audiovideoconferenza.
- 4. Al Comitato direttivo in relazione a specifici argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare esperti esterni.
- 5. Il Comitato direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 11

##### *(Presidente)*

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione regionale. Presiede e convoca, fissandone i relativi O.d.G., il Consiglio generale, il Comitato direttivo ed il Comitato dei Segretari generali.
- 2. Il Presidente esplica le funzioni delegategli dal Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne esercita le competenze salvo ratifica da parte dello stesso Comitato nella sua prima adunanza successiva.

Art. 12  
*(Vice Presidente)*

1. I Presidenti delle Camere di Commercio del Lazio ricoprono la carica di Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente con la maggiore anzianità di carica di Presidente di Camera di Commercio, svolge le funzioni di Vicepresidente Vicario.
3. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 13  
*(Comitato dei Segretari generali e Segretario generale)*

1. Il Comitato dei Segretari generali è organo di consulenza dell'Unione regionale ed esprime pareri e proposte in ordine all'attività istituzionale ogni qualvolta richiesto.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari generali delle Camere associate, dal Direttore generale e dal Presidente dell'Unione regionale.
3. La carica di Presidente del Comitato dei Segretari generali è ricoperta dal Segretario generale della Camera aderente con il più alto numero di imprese registrate. La convocazione del Comitato dei Segretari generali e la predisposizione del relativo ordine del giorno spetta al Presidente dell'Unione regionale.
4. Al Presidente del Comitato dei Segretari generali spetta, oltre alla direzione dei lavori del Comitato, anche il titolo di Segretario generale dell'Unione regionale.
5. Al Segretario generale dell'Unione regionale competono, in caso di assenza, impedimento o aspettativa del Direttore generale, le funzioni di cui all'art. 15 del presente Statuto.
6. Le sedute del Comitato sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 14  
*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori, in quanto organo di controllo, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sulla regolarità contabile e finanziaria

della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unione regionale.

2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Consiglio generale. Al fine di garantire la presenza di rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Lazio, due revisori effettivi (e due supplenti) sono nominati fra i sindaci revisori delle Camere di Commercio associate designati rispettivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Lazio.
3. Il Collegio dei revisori elegge al proprio interno il proprio presidente.
4. Il Collegio dei revisori riferisce annualmente al Consiglio generale sul bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati.
5. Il Collegio dei revisori è rieleggibile.
6. I revisori hanno diritto di accesso in qualsiasi momento a tutti gli atti e documenti dell'Ente.
7. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, ove compatibili, le norme del codice civile inerenti ai sindaci delle società per azioni.

#### Art. 15 *(Direttore generale)*

Il Direttore generale è preposto agli uffici dell'Unione regionale, cura l'attuazione delle delibere del Comitato direttivo, del Consiglio generale, nonché l'attuazione dei provvedimenti del Presidente; dirige, coordina e controlla la struttura ed i servizi generali dell'Ente; è il capo del personale; esplica le funzioni di Segretario del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Il Direttore generale:

1. Determina gli assetti organizzativi dell'Unione regionale, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Comitato direttivo;
2. Predisporre il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio e il bilancio consuntivo dell'ente;
3. Elabora, sulla base delle indicazioni delle Aree aziendali, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sotto-

porre al Comitato direttivo che la presenta al Consiglio generale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo;

4. Predisporre gli schemi di regolamento da sottoporre all'approvazione del Comitato direttivo;
5. Cura l'attuazione e l'operatività della Pianta organica secondo quanto previsto al punto (i) dell'art. 9, adottando i relativi provvedimenti;
6. Partecipa in qualità di componente al Comitato dei Segretari generali.
7. Il Direttore generale può delegare, con proprio provvedimento, alcune delle proprie mansioni, mantenendo le funzioni di verifica e controllo.
8. Al Direttore generale si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti d'azienda del settore commercio.

#### Art. 16 *(Personale)*

1. L'Unione regionale si avvale, per il suo funzionamento, di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti e per i dirigenti delle aziende commerciali, in base alle esigenze operative dell'Unione regionale secondo quanto stabilito nella Pianta organica.
2. Per particolari compiti, l'Unione regionale può utilizzare personale dei ruoli camerali, anche a tempo parziale, rimborsando alle Camere le spese conseguenti e versando le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato e comunque in un numero non superiore a cinquanta ore mensili.

#### Art. 17 *(Disposizioni sul finanziamento e contabilità)*

1. Le entrate dell'Unione regionale sono costituite:
  - (a) dalle quote associative annuali fissate, ogni cinque anni, dal Consiglio generale sulla base di un'aliquota contributiva stabilita a carico delle singole Camere di Commercio aderenti. Tale aliquota viene fissata, considerando il numero delle imprese registrate, sul totale delle entrate per diritto annuale risultanti dall'ultimo consuntivo chiuso. Consuntivo che ciascuna Camera ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione, trasmette al Presidente dell'Unione regionale;

- (b) dalle entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
  - (c) dai finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione europea, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, dallo Stato e dalla Regione Lazio;
  - (d) da contributi ed introiti eventuali.
2. L'Unione regionale dovrà tenere una contabilità aderente all'attività svolta, alle disposizioni di legge e alle determinazioni di volta in volta assunte dal Comitato direttivo.
  3. L'esercizio amministrativo dell'Unione regionale coincide con quello solare.

#### Art. 18

##### *(Consulte settoriali regionali)*

1. L'Unione regionale può istituire Consulte settoriali regionali, chiamando a farne parte, su designazione dei rispettivi Presidenti, componenti dei Consigli camerali delle Camere aderenti.
2. Partecipano di diritto il Presidente e il Direttore dell'Unione regionale. Ogni Consulta elegge tra i componenti un coordinatore, che opera d'intesa con il Presidente dell'Unione.  
Il coordinatore resta in carica per un periodo definito dalla stessa Consulta e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Ogni Consulta si riunisce periodicamente con cadenza ordinataria mensile. Organizza ed articola i propri lavori secondo i tempi e le modalità prescritte da apposito Regolamento e si avvale per il suo funzionamento della struttura e dei servizi dell'Unione regionale.
4. Il Presidente dell'Unione regionale ha facoltà di richiederne la convocazione su argomenti di preminente interesse per l'Unione regionale, nel qual caso ne presiede i lavori coadiuvato dal Coordinatore. Ciascuna Consulta può esprimere pareri e può avanzare proposte ed iniziative su argomenti che rivestono particolare rilevanza per l'economia regionale. L'operato delle Consulte sarà posto a disposizione delle istituzioni, degli enti e delle associazioni che ne facciano espressa richiesta.
5. La partecipazione alle Consulte è gratuita.

Art. 19  
(*Collegio dei Probiviri*)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dal Consiglio generale, che può revocarli in ogni tempo, tra soggetti di provata esperienza del sistema camerale.
2. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di taluno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal supplente più anziano per età.
3. Il Collegio si dota di un regolamento per il proprio funzionamento e nomina tra i propri componenti il Presidente che rappresenta il Collegio, lo convoca, ne presiede e coordina i lavori.
4. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di tutela endoassociativo chiamato a prevenire le controversie nei confronti dell'Unione regionale e/o suoi organi.
5. Qualunque deliberazione degli organi l'associato o diverso organo dell'associazione o suo componente intendesse impugnare, essa deve essere previamente reclamata davanti al Collegio nel termine dalla legge previsto per la relativa impugnazione. Il reclamo entro il predetto termine rende la deliberazione reclamata non definitiva.
6. Il reclamo si propone mediante atto stragiudiziale notificato al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la sede dell'Unione regionale. L'atto deve indicare i motivi di doglianza e contenere l'elezione di domicilio dove ricevere le successive comunicazioni. Il Collegio decide, previa convocazione delle parti e dopo aver esperito il tentato di conciliarle, entro i successivi novanta giorni, o nel diverso termine prorogato su determinazione comune delle parti.
7. La decisione sul reclamo, ove respinto, o la mancata decisione nel predetto termine, rende la delibera reclamata definitiva.
8. Nel caso di accoglimento del reclamo, la decisione rinvia la delibera reclamata all'organo che l'aveva adottata per l'adozione di una nuova delibera che, se confermativa della precedente, si considera definitiva.
9. Quando da ritenersi definitiva, ai sensi di quanto previsto nei due commi precedenti, la delibera è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria competente.
10. Per la risoluzione delle controversie, le parti possono di comune accordo investire il Collegio anche di funzioni propriamente arbitrali. In tal caso ed in assenza di diversa determinazione delle parti il Collegio decide ritualmente secondo diritto.

11. Il Collegio dei Probiviri è anche competente a rendere, su richiesta indirizzata al suo Presidente presso la sede dell'Unione regionale ed entro venti giorni dal suo ricevimento, il proprio motivato parere sulla interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto e di quelle regolamentari eventualmente adottate. La relativa determinazione vincola i richiedenti, rimanendo comunque salva la tutela giurisdizionale dei diritti.
12. Ogni decisione o determinazione del Collegio dei Probiviri è comunicata dal suo Presidente agli interessati per iscritto e contestualmente pubblicata mediante affissione in appositi spazi presso la sede dell'Unione regionale. La stessa si ha per conosciuta dall'interessato alla scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione o nel minor termine di cui si abbia prova della sua consegna.

#### Art. 20

##### *(Scioglimento o recesso)*

1. In caso di scioglimento dell'Unione regionale le attività e il patrimonio risultanti saranno ripartiti fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in proporzione alle quote versate nell'ultimo quadriennio.
2. L'eventuale recesso di singole Camere associate deve avvenire mediante deliberazione di Giunta ed essere comunicato all'Unione regionale entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello da cui decorre.

#### Art. 21

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione della modifica introdotta dall'art. 1, comma 5, ed al fine di apportare le necessarie integrazioni al presente Statuto in occasione delle domande di adesione all'Unione regionale da parte di enti diversi dalle Camere di Commercio, il Consiglio generale può istituire una Commissione speciale di valutazione *ad hoc*.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

*Si attesta che la copia del presente Statuto è conforme all'originale depositato presso gli Uffici dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio.*